

ALLEGATO 1 - Requisiti, modalità, strumenti, criteri e condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti biologici di interesse provinciale.

## Articolo 1 Oggetto

1. La presente disciplina, in attuazione dell'articolo 66 ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 (d'ora in avanti legge provinciale), commi 6 e 7, definisce:
  - a. i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti biologici di interesse provinciale;
  - b. le forme di coordinamento e di partecipazione di tali distretti.

## Articolo 2 Elementi del distretto biologico di interesse provinciale

1. I distretti biologici di interesse provinciale rientrano tra i distretti del cibo istituiti ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Ai sensi della legge provinciale essi costituiscono un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:
  - a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;
  - b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;
  - c) l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito territoriale del distretto;
  - d) la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree espressione di caratteri identitari del territorio e quelle del sistema delle aree protette provinciali disciplinate dal titolo V della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);
  - e) la sostenibilità ambientale e il limitato uso dei prodotti fitosanitari.

## Articolo 3 Accordo costitutivo

1. Il distretto biologico di interesse provinciale si costituisce mediante accordo a cui partecipano i soggetti indicati al comma 3, di ambiti omogenei, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.
2. L'accordo è finalizzato a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle produzioni agricole e agroalimentari biologiche, del paesaggio rurale e della qualità alimentare, assicurando una funzione di stimolo e promozione dello sviluppo sostenibile e coniugando lo sviluppo economico del territorio con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale.
3. All'accordo aderiscono:
  - a) almeno 25 operatori agricoli biologici iscritti all'Elenco provinciale degli operatori biologici operanti sul territorio di riferimento del distretto;
  - b) almeno un comune di popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero almeno tre comuni di popolazione inferiore ai 50.000 abitanti, del territorio di riferimento del distretto, che si devono impegnare ad adottare politiche di tutela e di promozione delle produzioni biologiche, nonché di difesa e promozione dell'agrobiodiversità.
4. All'accordo possono aderire, in coerenza con i principi ispiratori del distretto biologico di interesse provinciale e a condizione che ne perseguano le finalità:
  - a) i soggetti iscritti nell'Elenco provinciale degli operatori biologici, con almeno una sede operativa

nel territorio di riferimento del distretto;

b) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici biologici, nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, con almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del distretto;

c) le associazioni locali dei consumatori, con almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del distretto;

d) le cooperative sociali che svolgono attività agricole biologiche, con almeno una sede operativa nel territorio di riferimento del distretto;

e) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente e presenti nel territorio di riferimento del distretto;

f) le organizzazioni professionali agricole presenti nel territorio di riferimento del distretto;

g) le associazioni di rappresentanza della cooperazione presenti nel territorio di riferimento del distretto;

h) altri soggetti privati, singoli o associati, quali le associazioni culturali, volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica;

i) gli enti pubblici locali, la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, le Fondazioni, le Agenzie di promozione turistica locali (APT), gli Enti di ricerca, le Università e altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente inerenti alle finalità del distretto;

j) la Strada del gusto trentino prevista dall'articolo 20 della legge provinciale sulla promozione turistica 2020;

k) i soggetti di rappresentanza della somministrazione e della distribuzione alimentare presenti nel territorio di riferimento del distretto.

5. Al fine del raggiungimento della soglia prevista dalla lettera a) del comma 3, l'adesione all'accordo da parte dei soggetti di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 può essere considerata come adesione dei singoli operatori biologici interessati aderenti all'aggregazione, purché iscritti all'Elenco provinciale degli operatori biologici e operanti sul territorio di riferimento del distretto, secondo quanto definito nell'accordo stesso.

6. Nell'accordo i soggetti aderenti definiscono, in particolare:

a) la denominazione del distretto biologico;

b) l'ambito territoriale interessato dal distretto biologico;

c) la forma giuridica del soggetto gestore del distretto che esprimerà anche il rappresentante legale del distretto biologico;

d) gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto aderente;

e) gli obiettivi da raggiungere attraverso il progetto economico territoriale previsto dall'articolo 8, da definirsi secondo le linee di indirizzo previste dall'articolo 4, anche mediante lo svolgimento di un'indagine che coinvolge gli attori del territorio di riferimento del distretto, compresi i consumatori;

f) le modalità per lo svolgimento in modo integrato delle attività agricole e delle altre attività economiche del distretto;

g) le modalità di partecipazione alle decisioni dei soggetti aderenti, inerenti l'attività del distretto biologico.

#### Articolo 4

##### Linee d'indirizzo del Progetto economico territoriale

1. Le linee d'indirizzo del Progetto economico territoriale considerano, in particolare:

a) gli aspetti geografici, paesaggistico-ambientali, socio-economici, culturali e di qualità alimentare del territorio di riferimento del distretto;

b) la consistenza delle aziende agricole biologiche attive e delle superfici e allevamenti condotti secondo il metodo biologico;

c) i bisogni del contesto di riferimento del distretto, le potenzialità di sviluppo delle coltivazioni biologiche in termini di incremento atteso del numero di imprese biologiche, di superfici agricole coltivate con metodo biologico e di consumo di prodotti biologici.

## Articolo 5 Requisiti per il riconoscimento

1. Il distretto biologico di interesse provinciale deve avere sede legale o sede operativa nel territorio della provincia di Trento.
2. Nel caso in cui l'ambito territoriale interessato dal distretto comprenda anche il territorio di altre Regioni o della Provincia autonoma di Bolzano, si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico).
3. Al fine di ottenere il riconoscimento, il distretto biologico di interesse provinciale:
  - a) dimostra di operare in un territorio definito, inteso quale area geografica che comprende parte del territorio provinciale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), e comma 4;
  - b) dimostra la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico. La significatività è dimostrata se ricorrono le seguenti condizioni:
    - la percentuale dei produttori biologici iscritti all'Elenco provinciale degli operatori biologici rappresenta almeno il 10 per cento degli operatori agricoli dell'ambito territoriale del distretto;
    - la SAU condotta con metodo biologico è almeno pari al 15 per cento della SAU del distretto ed è comunque superiore, di almeno cinque punti percentuali, rispetto all'incidenza della superficie biologica provinciale sulla SAU;
  - c) dimostra la presenza, nell'ambito del territorio del distretto, di aree paesaggisticamente rilevanti secondo quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2;
  - d) dimostra di perseguire, tra le proprie finalità, la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali, nonché la sostenibilità ambientale e il limitato uso dei prodotti fitosanitari e dei diserbanti;
  - e) individua, tra i soggetti aderenti, un Referente del distretto con compiti di:
    - 1) rappresentanza legale del distretto;
    - 2) coordinamento delle attività per la predisposizione e l'attuazione del Progetto economico territoriale;
    - 3) organizzazione delle attività del distretto;
    - 4) presentazione della domanda per il riconoscimento del distretto;
    - 5) coordinamento delle attività per la redazione relazione annuale del distretto di cui all'articolo 9;
  - f) costituisce, nell'ambito dei propri organi, un'Assemblea di distretto, composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti, con compiti di:
    - 1) nomina del Referente previsto dalla lettera e) del presente comma nonché del Consiglio direttivo e dell'organo di revisione contabile previsti dall'articolo 7;
    - 2) approvazione del Progetto economico territoriale e dei relativi aggiornamenti;
    - 3) verifica e garanzia della corretta ed efficace attuazione del Progetto economico territoriale;
    - 4) approvazione della relazione annuale del distretto di cui all'articolo 9;
    - 5) decisione sulle richieste di nuove adesioni;
    - 6) presentazione alla Giunta provinciale della richiesta di revoca del riconoscimento del distretto.
4. I requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b) e c) devono sussistere alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di riconoscimento.

## Articolo 6 Riconoscimento del distretto biologico di interesse provinciale

1. Il Referente del distretto biologico di interesse provinciale trasmette, anche per via telematica, la domanda di riconoscimento alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica, che ne cura l'istruttoria, con il supporto di una commissione tecnica composta da non più di tre

membri nominati con determinazione del Dirigente generale del dipartimento competente in materia di agricoltura, allegando:

- a. l'accordo costitutivo;
- b. lo Statuto, se previsto dalla forma giuridica prescelta per il distretto;
- c. le linee d'indirizzo del Progetto economico territoriale.

2. All'avvio dell'istruttoria, la struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica verifica la regolarità e la completezza della domanda. L'istruttoria avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e prevede la valutazione della documentazione presentata ai sensi del comma 1 al fine di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5 che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 5, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

3. Se l'istruttoria ha esito positivo, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, riconosce il distretto biologico di interesse provinciale.

4. L'avvenuto riconoscimento o il mancato riconoscimento del distretto biologico di interesse provinciale è comunicato al Referente.

#### Articolo 7

##### Soggetto gestore del distretto biologico di interesse provinciale

1. Entro sei mesi dalla data del provvedimento di riconoscimento è costituito il Soggetto gestore del distretto. Nel rispetto della disciplina dettata dalla normativa vigente per la forma giuridica prescelta, il Soggetto gestore è composto dal Referente del distretto e dall'Assemblea di distretto, secondo quanto previsto dalle lettere e) e f) del comma 3 dell'articolo 5, nonché da un Consiglio direttivo e, laddove previsto, dall'organo di revisione contabile.

2. Il Consiglio direttivo e l'organo di revisione contabile sono nominati dall'Assemblea di distretto.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Referente del distretto ed è composto per la maggioranza dei componenti da produttori agricoli biologici iscritti all'Elenco provinciale degli operatori biologici operanti sul territorio di riferimento del distretto. Il Consiglio direttivo ha compiti di predisposizione del Progetto economico territoriale previsto dall'articolo 8 e di redazione della relazione annuale prevista dall'articolo 9.

4. Fermo quanto stabilito dalla presente disciplina e dallo Statuto, se previsto dalla forma giuridica prescelta per il distretto, il Soggetto gestore adotta un regolamento interno di funzionamento dei propri organi.

#### Articolo 8

##### Progetto economico territoriale

1. Il Progetto economico territoriale è approvato entro un anno dalla data del provvedimento di riconoscimento, ha durata quinquennale e, in coerenza con la programmazione provinciale, prevede, in particolare:

- a) le attività e le azioni da mettere in atto per il raggiungimento degli obiettivi del distretto biologico, nonché i risultati e i vantaggi attesi per il territorio distrettuale;
- b) il cronoprogramma delle attività e delle azioni e la loro durata;
- c) il ruolo dei soggetti aderenti all'accordo e la descrizione delle azioni che realizzano.

2. Nel corso del periodo di validità, il Progetto economico territoriale può essere aggiornato su proposta del Referente del distretto o di altro soggetto aderente. Il Progetto economico territoriale aggiornato è approvato dall'Assemblea di distretto.

#### Articolo 9

##### Relazione annuale del distretto e revoca del riconoscimento

1. L'Assemblea di distretto approva annualmente una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, che deve contenere:

- a) l'elenco dei soggetti aderenti;
- b) la conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
- c) la descrizione dello stato di attuazione degli obiettivi prefissati in coerenza con il Progetto economico territoriale.

2. Ai fini della lettera b) del comma 1, il riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della domanda di riconoscimento, previsto dall'articolo 5, comma 4, in relazione alle lettere a), b) e c) del comma 3 del medesimo articolo 5, si intende alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della relazione annuale.

3. La relazione annuale è trasmessa, entro il 30 aprile di ogni anno, dal Referente del distretto alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica che, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi del comma 1, può richiedere tutte le informazioni, i dati e i documenti ritenuti necessari.

4. La Giunta provinciale dispone la revoca del riconoscimento qualora lo richieda l'Assemblea di distretto, qualora sia accertata la perdita di uno o più requisiti tra quelli previsti all'articolo 5, qualora sia accertata l'inosservanza da parte del distretto biologico della presente disciplina ovvero, previa assegnazione di un termine per porvi rimedio, qualora non sia presentata la relazione annuale o il progetto economico territoriale.

## Articolo 10

### Forme di coordinamento e di partecipazione

1. Per promuovere il confronto e la condivisione di azioni e informazioni tra i distretti biologici, nonché per garantirne il coordinamento delle relative attività, anche al fine di favorirne lo sviluppo e la diffusione sul territorio provinciale, è istituito il tavolo tecnico dei distretti biologici di interesse provinciale a cui partecipano i Referenti dei singoli distretti.

2. Il tavolo è convocato periodicamente dalla struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica e si riunisce alla presenza del Dirigente della medesima o di un suo delegato.

3. Il tavolo tecnico può essere invitato a partecipare ai tavoli tematici istituiti ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 3, della legge provinciale sull'agricoltura 2003.

## Articolo 11

### Registro nazionale dei distretti del cibo

1. La Provincia, entro trenta giorni dal loro riconoscimento, comunica la costituzione dei nuovi distretti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per la loro iscrizione nel Registro nazionale dei distretti del cibo.

## Articolo 12

### Disposizioni finali e transitorie

1. Fatto salvo quanto stabilito dal comma seguente, i distretti biologici esistenti alla data di adozione della presente disciplina, possono presentare domanda di riconoscimento previo adeguamento a quanto disposto dalla medesima disciplina.

2. Per i fini di cui all'articolo 5, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, commi 3 e 4, è fatta salva la composizione dei distretti biologici previsti dal comma 1 del presente articolo.